

Codice A1813A

D.D. 17 ottobre 2016, n. 2835

**R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 4896 per la realizzazione di un ponticello sul rio Nuovo Orchetto e di un ponticello sul canale del Nuovo Orchetto, nell'ambito degli interventi di modifica della viabilità per la soppressione di alcuni passaggi a livello della ferrovia Torino-Milano, in Comune di Chivasso, nei pressi dello stabilimento Rivoira Richiedente: RFI Direzione Territoriale Produzione Torino.**

In data 27/04/2016 prot. n. 19056/A1813A, è pervenuta al Settore scrivente la richiesta di autorizzazione idraulica della RFI Direzione Territoriale Produzione Torino, per la realizzazione di un ponticello sul rio Nuovo Orchetto e di un ponticello sul canale del Nuovo Orchetto, nell'ambito degli interventi di modifica all'esistente viabilità per la soppressione di alcuni passaggi a livello della linea ferroviaria Torino-Milano, in Comune di Chivasso, nei pressi dello stabilimento Rivoira.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Massimo Tuberga, integrati in data 26/09/2016, a seguito di nota del Settore scrivente prot. n. 35093/A1813A del 10/08/2016, costituiti dalla relazione generale, dalla relazione idrologico-idraulica e da n. 10 elaborati grafici, in base a cui è prevista la realizzazione delle opere interferenti con i corsi d'acqua.

Il progetto definitivo degli interventi di modifica all'esistente viabilità per la soppressione di alcuni passaggi a livello della linea ferroviaria Torino-Milano, in Comune di Chivasso, nei pressi dello stabilimento Rivoira è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 05/11/2015.

In data 01/08/2016 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Le opere oggetto di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, nei pressi dello stabilimento Rivoira, riguardano:

#### **rio Nuovo Orchetto**

- nuovo ponticello a monte della linea ferroviaria storica Torino-Milano a sezione scatolare, con struttura portante in cemento armato, con dimensioni planimetriche circa m 10 x m 10, per un'altezza netta interna di circa m 3,20;
- rifacimento del muro spondale esistente in sinistra idrografica a monte ed a valle del nuovo ponticello per uno sviluppo rispettivamente di circa m 9,00 e di circa m 6,00, da realizzare con struttura portante in cemento armato;
- realizzazione di nuovo muro spondale in destra idrografica a valle del nuovo ponticello per una lunghezza di circa m 7,50 sempre in cemento armato;
- realizzazione di soglia di fondo alveo in cemento armato, a valle del sopraccitato manufatto scatolare, fino al ponte ferroviario;

#### **Canale del Nuovo Orchetto**

- nuovo ponticello a monte della linea ferroviaria storica Torino-Milano a sezione scatolare con relativi muri d'ala, con struttura portante in cemento armato, con dimensioni planimetriche circa m 4,00 x m 11,00, per un'altezza netta interna di circa m 2,50;

- leggera ricalibratura del corso d'acqua a monte del nuovo manufatto scatolare, per uno sviluppo di circa m 45.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e la D.G.R. n. 21-10074 del 09/02/2015 in materia di concessioni demaniali e determinazione dei canoni per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, RFI – Direzione Territoriale Produzione Torino, ad eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale dei manufatti scatolari e dei muri di difesa spondale in progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni attualmente vigenti, nei riguardi di tutte le azioni di progetto;
3. il piano di fondazione del muro di difesa spondale in rifacimento in sinistra orografica del rio Nuovo Orchetto, nel tratto a monte del manufatto scatolare in progetto, dovrà essere posto a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
4. la quota di sommità del muro di sponda già citato al punto precedente, dovrà essere mantenuta non superiore alla quota in sinistra orografica del piano campagna;
5. immediatamente a valle dei rivestimenti di fondo alveo in cemento armato, in progetto sul rio Nuovo Orchetto e sul Canale del Nuovo Orchetto, il fondo alveo in corrispondenza degli attraversamenti ferroviari dovrà essere protetto mediante la posa in

opera di massi di cava di peso non inferiore a 8 KN e volume superiore a 0,3 m<sup>3</sup>, per una lunghezza di circa m 5 per attraversamento;

6. tutte le opere in progetto dovranno essere raccordate senza soluzione di continuità ai manufatti già esistenti in sponda evitando il restringimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;
7. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
8. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. è a carico di RFI l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Ente dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata (o simili), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
- Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa della occupazione delle aree demaniali in questione.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
*(arch. Adriano BELLONE)*